

GIURISPRUDENZA

CASSAZIONE CIVILE

24 NOVEMBRE 2010

N. 23835

PRESIDENTE: TRIFONE

RELATORE: LANZILLO

Diffamazione a mezzo stampa • Rettifica

• **Obbligo di pubblicazione**
 • **Presupposti indicati dalla legge: notizie non vere o che l'interessato ritenga lesive dei propri diritti all'onore, alla reputazione o all'identità personale.**

La L. n. 47 del 1948, art. 8, sulla stampa, così come modificato dalla L. 5 agosto 1981, n. 416, art. 42, attribuisce al soggetto il diritto di rettifica delle notizie pubblicate sui mezzi di informazione, in tutti i casi in cui si tratti di notizie non vere o che l'interessato ritenga lesive dei propri diritti all'onore, alla reputazione o all'identità personale.

Pubblicazione della rettifica • Discrezionalità del direttore della pubblicazione • Esclusione.

L'attuazione del diritto alla rettifica non è rimessa alla discrezionale valutazione del direttore del mezzo di informazione, ma deve avere corso in tutti i casi in cui ne ricorrano

i presupposti, con i soli limiti stabiliti dalla legge stessa.

Liceità della notizia oggetto della richiesta di rettifica

• **Irrilevanza • Fattispecie: notizia lecita al momento della pubblicazione per sussistenza della verità putativa ma successivamente smentita da un diverso accertamento dei fatti • Prevalenza della verità oggettiva sulla verità putativa • Obbligo di pubblicazione della rettifica.**

L'accertata liceità della pubblicazione della notizia di cui si chiede la rettifica — trattandosi di notizia rispondente alle conoscenze acquisite fino a quel momento e ricorrendo gli estremi del diritto di cronaca — non fa venir meno l'obbligo di pubblicare la rettifica dell'interessato, qualora la relativa domanda sia diretta a far valere l'avvenuto accertamento dei fatti in termini diversi da quelli in precedenza pubblicati, dovendo la verità reale prevalere sulla verità putativa.

FUNZIONE DELLA

RETTIFICA E

AGGRAVAMENTO DEL

DANNO ALLA REPUTAZIONE

1. **L**a pronuncia in epigrafe decide in merito alla richiesta di condanna al risarcimento dei danni del direttore di un periodico per la mancata pubblicazione delle rettifiche relative ad articoli di cronaca che, all'esito delle indagini, risultavano non rispondenti al vero. Nel-

l'aprile 1993 un quotidiano a diffusione nazionale pubblicava due articoli nei quali si dava notizia di un provvedimento di custodia cautelare in car-

cere emesso dal Gip del Tribunale di Napoli a carico del direttore di una casa di cura, accusato di corruzione per aver offerto al commissario straordinario di una USL la somma di 500 milioni di lire, per indurlo a non proporre appello contro un lodo arbitrale (il lodo condannava la USL al pagamento nei confronti della casa di cura di 5 miliardi e mezzo di lire, quale rimborso delle spese erogate agli assistiti). Nel settembre dello stesso anno il commissario straordinario veniva accusato di concussione ai danni del direttore della casa di cura e il procedimento a carico di quest'ultimo veniva archiviato. A seguito di ciò il direttore della casa di cura chiedeva al direttore del periodico di presentare una rettifica degli articoli pubblicati nell'aprile del 1993; rimasta senza esito la suddetta richiesta, il direttore in proprio e quale rappresentante della casa di cura chiedeva il risarcimento dei danni per diffamazione e mancata pubblicazione della rettifica, assumendo che, a seguito delle vicende pubblicate sul giornale, i funzionari della USL non avevano rinnovato la convenzione con la clinica e questa aveva subito una notevole riduzione di clientela, nonché un calo del fatturato. La domanda veniva rigettata in appello dalla Corte di Napoli la quale motivava la decisione osservando che, essendovi un interesse pubblico alla narrazione della vicenda, la pubblicazione era giustificata dal diritto di cronaca e che l'articolista si era attenuto alla verità dei fatti, così come essi all'epoca si presentavano, e non avevano trascorso la forma civile dell'esposizione. La Corte giustificava anche la mancata rettifica con la motivazione secondo la quale i convenuti non erano obbligati a procedervi, poiché le pubblicazioni che si chiedeva di rettificare erano lecitamente avvenute.

Diverso il responso della Cassazione che ha accolto il ricorso del direttore della clinica nella parte concernente il diritto di rettifica: la Corte ha infatti affermato che l'imputazione di corruzione comparsa sul quotidiano, sia oggettivamente lesiva della dignità della persona e che tale venga giustificatamente ritenuta dall'interessato; « è altresì indubbio che all'esito delle indagini l'addebito di corruzione riportato dal quotidiano nell'aprile passato è risultato non rispondente al vero, pur se lecitamente pubblicato in precedenza sulla base delle conoscenze acquisite a quella data ». Sulla base dell'art. 8, 4° comma legge n. 47/1948 ricorrono per i Giudici Supremi « gli estremi previsti dalla legge per poter formulare la richiesta di rettifica, che il direttore del periodico era tenuto ad accogliere, salvo che avesse dimostrato il ricorrere di alcuna delle circostanze in presenza della quali la legge autorizza a non dare corso alla domanda ».

2. La materia risulta complessa, essendo necessario trovare un punto di equilibrio tra l'esigenza giuridica di tutelare l'identità della persona offesa e il diritto di giornali e giornalisti di riferire quel che accade ai cittadini, titolari a loro volta del diritto costituzionale all'informazione (corretta e completa) elaborato dalla Corte costituzionale e dalla Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo; e allora fino che punto un giornalista può spingersi nello snocciolare i dettagli di un fatto? La tendenza ad eccedere nella divulgazione di fatti che possano attirare la curiosità del pubblico,

* La sentenza Cass. Civ. 24 novembre 2010 n. 23835 è pubblicata per esteso in questa *Rivista*, 2010, 81.

l'inclinazione ad emettere giudizi a mezzo stampa prima che sia resa una pronunzia giurisdizionale, le esigenze di celerità, le pressioni concorrenziali, sono elementi potenzialmente invasivi della sfera di altri diritti, come l'onore e la reputazione¹. I civilisti non si sono occupati² se non marginalmente, del diritto alla reputazione³, diritto la cui lesione ha goduto di tutela essenzialmente in sede penale, attraverso il delitto di ingiuria di cui all'art. 594 c.p. e quello di diffamazione di cui all'art. 595 c.p. Ancorché solitamente accomunati in forma di endiadi, la dottrina ha delineato i confini tra reputazione e onore nei seguenti termini: l'onore è la considerazione che un soggetto ha di sé e si esaurisce nella sfera psichica del titolare, mentre la reputazione ha ad oggetto la rappresentazione della personalità del titolare nella sfera psichica di una generalità di soggetti⁴. Se l'esercizio del diritto di cronaca scriminasse senza alcun limite l'offesa nei confronti di un terzo, allora la previsione di cui all'art. 595, non avrebbe ragione di esistere nell'ordinamento penale. Analogamente là dove la tutela dell'onore e della reputazione fosse assoluta e non ammettesse alcuna forma di compromissione, risulterebbe limitato, in talune ipotesi, il fondamentale diritto di cronaca, inteso come diffusione di notizie rilevanti per la collettività. Al fine di contemperare l'operatività del diritto di cronaca, con la necessità di tutela dell'onore e della reputazione, la giurisprudenza⁵ ha, com'è noto, individuato tre limiti generali

¹ Art. 595 c.p.: « Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2.065 euro.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate ».

² Fa eccezione la monografia di V. ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985.

³ V. RICCIUTO, *Diritto di rettifica, identità personale e danno patrimoniale all'uomo politico*, nota a T. Roma, 7 novembre 1984, DII, 1985, 224.

⁴ Cfr. in particolare V. ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, cit., 98: La differenza fra il diritto alla reputazione e il diritto all'identità personale sta nel fatto che il primo rappresenta la stima di cui un soggetto gode, implicando un giudizio da parte di altri soggetti, il secondo, invece, rappresenta, la proiezione sociale del soggetto; nel primo caso si lede il « valore » della persona, co-

me si è affermato nella società, nel secondo « la verità individuale ».

⁵ Cass. Civ., 17 novembre 1984, in *Foro it.*, 1984, Vol. CVII, pagg. 2712-2722, definita il « Decalogo del giornalista », si è voluto indicare alla classe giornalistica la strada per non incorrere in sgraziate *querelle* giudiziarie, precisando le tre condizioni che mettono al riparo il redattore di turno da eventuali denunce. Sul punto, anche Cass. pen., sez. V, 14 dicembre 1993, Festa, in *Cass. pen.*, 1995, 558; Cass. pen., Sez. V, 7 aprile 1992, Melchiorre, in *Cass. pen.*, 1994, 930; Cass. pen., Sez. V, 15 ottobre 1997, *Beria DiArgentine*, in *Cass. pen.*, 1989, 989; Cass. pen., SS.UU., 30 giugno 1984, Ansaloni, in *Foro it.*, 1984, c. 531 con nota di FIANDACA; Cass. pen., Sez. V, 15 novembre 1994, Zollo, in *Cass. pen.*, 1986, 466; Cass. pen., SS.UU., 26 marzo 1983, Fiorillo, in *Riv. it. Dir. e proc. Pen.*, 1985, 266; Cass. pen., Sez. I, 18 settembre 2008, n. 35646, che così riassume: « In tema di diffamazione a mezzo stampa, condizioni indispensabili per il corretto esercizio del diritto di cronaca sono: a) la verità del fatto attribuito e assunto a presupposto delle espressioni di critica, in quanto fermo restando che la realtà può essere percepita in modo differente e che due narrazioni dello stesso fatto possono perciò stesso rivelare divergenze anche marcate... qualora il fatto risulti obiettivamente falso, la possibilità di applicare la scriminante, sotto il profilo putativo,

all'esercizio del diritto di cronaca, la cui sussistenza esclude il reato di diffamazione anche in presenza di lesione ai beni giuridici protetti dalla norma incriminatrice⁶. È innanzitutto necessario che venga rispettato il limite della pertinenza all'interesse pubblico; un interesse sociale della notizia che si giustifica in quanto, laddove la notizia riguardasse esclusivamente la sfera privata del singolo, non potrebbe essere tutelata sotto il profilo del diritto di cronaca proprio perché si porrebbe in contrasto con la tutela del bene riservatezza che, in assenza di una utilità sociale della notizia stessa, prevale sul diritto di cronaca. Occorre poi che l'esposizione dei fatti sia contenuta nei limiti della correttezza, non utilizzando espressioni offensive inutili e gratuite; infine la notizia deve essere vera o comunque seriamente accertata, nel rispetto del c.d. limite della verità oggettiva o, quanto meno, putativa⁷. Il controllo sulla fondatezza della notizia è la prima regola che il buon giornalista deve osservare, per non rischiare di diffondere notizie false e lesive dell'altrui reputazione. Il controllo consisterà nella verifica dell'attendibilità della fonte e nella ricerca di elementi che confermino la notizia. Naturalmente più la fonte sarà autorevole, minore sarà il bisogno di verificarne l'attendibilità e di cercare riscontri. In altre parole, solo la « garanzia della verità » intesa come « sostanziale corrispondenza tra i fatti così come sono accaduti e i fatti come sono narrati, è funzionale a soddisfare quelle esigenze di informazione della pubblica opinione »⁸ alle quali è strettamente collegato il principio della libera manifestazione del pensiero sancito dall'art. 21 della Costituzione.

3. Può accadere però che il giornalista, nonostante abbia condotto un serio e attento lavoro di verifica, pubblichi una notizia, potenzialmente

ai sensi dell'art. 59 c.p., presuppone che il giornalista abbia assolto all'onere di controllare accuratamente la notizia risalendo alla fonte originaria e che l'errore circa la verità del fatto non costituisca espressione di negligenza, imperizia, o comunque di colpa non scusabile, come nel caso in cui il fatto non sia stato sottoposto alle opportune verifiche e ai doverosi controlli; b) l'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti; c) la continenza che deve ritenersi superata quando le espressioni adottate risultino pretestuosamente denigratorie e sovrabbondanti rispetto al fine della cronaca del fatto e della sua critica »; in dottrina M. CHIAROLLA, *Delitto (Diffamazione a mezzo stampa) e castigo (risarcimento del danno): istruzioni per l'uso*, in *Foro. it.*, 1995, I, c. 1023; M. IACOVIELLO, *sub. Art. 595, in Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, diretta da Lattanzi-Lupo, vol. V, agg. 2000-2004, Giuffrè, 2005, 373.

⁶ Si veda *ex multis* Cass. civ., Sez. V, 5 aprile 2000, n. 5941 in *Cass. pen.* 2001, 1204 (s.m.).

⁷ Nel corso degli anni '70 un rigoroso

orientamento giurisprudenziale negava efficacia esimente alla verità putativa, con la conseguenza che se il giornalista pubblicava fatti ritenuti erroneamente veri e accuratamente accertati, ma che successivamente si rilevavano falsi egli rispondeva del reato di diffamazione a mezzo stampa. Un'altra parte della giurisprudenza invece dava rilevanza alla verità putativa e distingueva tra fonti informative privilegiate, assistite cioè da una presunzione di veridicità e fonti informative non privilegiate, non assistite da una presunzione di rispondenza al vero dei fatti in essa contenuti. Ne conseguiva che se il giornalista pubblicava fatti poi rivelatisi falsi, ma appresi da una fonte privilegiata, poteva invocare l'affidamento ingenerato da tale fonte, stante l'operatività della scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronaca a norma del comma 4 dell'art. 59 c.p. Diversamente laddove si fosse trattato di fonte non privilegiata, il giornalista avrebbe dovuto fornire la prova di aver accuratamente verificato la veridicità dei fatti narrati.

⁸ Cass., civ., SS.UU., 18 ottobre 1984, n. 5259 in *Foro it.*, 1984, I, 2711.

diffamatoria, perché in seguito si riveli falsa. Fino ai primi anni '80 in giurisprudenza⁹ è prevalso l'orientamento che riconosceva la scriminante del diritto di cronaca solo se basata sulla verità « oggettiva » dei fatti narrati. A nulla rilevava la buona fede del giornalista, la prova di aver svolto un serio e diligente lavoro di ricerca nell'accertamento della verità¹⁰. Si considerava autentico solo ed esclusivamente il dispaccio obiettivamente conforme alla realtà; il giornalista che faceva precedere la diffusione di una notizia da un attento lavoro di verifica, veniva ugualmente condannato per diffamazione se in seguito il fatto si rivelava falso¹¹. Gravava quindi sul giornalista il duplice onere di valutare l'attendibilità della notizia e di controllarne l'autenticità storica, senza che alcun margine potesse essere riconosciuto alla putatività¹². Tale orientamento prevaleva, salvo qualche sporadico mutamento di rotta¹³.

La svolta effettiva arriva nel 1983, quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite¹⁴ stabilisce che non può essere punito per diffamazione il giornalista che erroneamente pubblica una notizia non vera, se l'errore è scusabile per essere stata la diffusione della notizia preceduta da un serio e diligente lavoro di verifica. La precedente visione rigorosa lascia progressivamente il campo ad un più moderno orientamento che interpreta il concetto di verità della notizia in assonanza con una visione della società tesa

⁹ Cass. pen., Sez. V, 7-71987 in *Riv. pen.*, 1988, 1022; Cass. civ., Sez. V, 10 febbraio 1989, in questa *Rivista*, 1990, 628; Cass. pen., Sez. V, 15 ottobre 1979, in *Giust. pen.*, 1980, II, 702 (s.m.); Cass. civ., Sez. V, 16 luglio 1981, in *Giust. Pen.*, 1982, II c. 351.

¹⁰ In <http://www.difesadellinformazione.com/145/la-verita-putativa/>: in aperto contrasto con quanto veniva sempre deciso, ad esempio, per un'altra figura scriminante: la legittima difesa. Qui la giurisprudenza aveva sempre dato ampio risalto alla buona fede. Molti ricorderanno l'assoluzione con cui si concluse il « caso Re Cecconi », il noto calciatore della Lazio ucciso a Roma nel 1977 da un gioielliere che in buona fede aveva scambiato l'amico burlone per un rapinatore.

¹¹ A. MANNA, *Il diritto di cronaca, di critica, di denuncia e la diffamazione: « Gli arresti giurisprudenziali »* in *Cass. pen.*, 2003, II, 3600: « Questo atteggiamento rigoroso della giurisprudenza non è persuasivo in quanto riprendendo un analogo dibattito sorto nel processo penale, non è individuabile con gli strumenti del diritto, la verità oggettiva. Ci si è chiesti infatti se il processo penale dovesse tendere alla scoperta della verità oggettiva o della verità processuale e si è giustamente concluso che la risposta non può non essere nel senso che il processo deve raggiungere una verità processuale, una decisione iuxta alligata atque probata, secondo le regole del codice di rito ».

¹² Trib. Roma 16 luglio 1991 in *Dir. informatica*, 1992, 80: In particolare al giornalista non è consentito « omettere l'opera di accertamento della verità dei fatti neppure per il convincimento della verità di quanto esposto per la particolare provenienza della notizia e per l'esigenza di speditezza del servizio di informazione ».

¹³ Cass. pen., 7 marzo 1975, Vola, in *Giust. civ.*, 1975, I, 972: in cui si legge che « Il giornalista nell'esercizio del diritto di cronaca deve pubblicare la notizia di un arresto e dei motivi che lo hanno determinato, anche se successivamente tali motivi risulteranno infondati: l'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti di grande rilievo sociale, quali la perpetrazione di reati e l'attività di polizia giudiziaria è preminente rispetto al principio della presunzione di innocenza. Ogni notizia idonea ad indurre l'opinione pubblica ad attribuire, prima della condanna, un reato ad una persona in quanto relativa a fatti che la espongono ad un giudizio penale (denunce, querele, rapporti, arresti, ecc.) deve essere vera, ed avere un contenuto ed una forma tali da rendere avvertito il pubblico, quanto più è possibile in relazione alle circostanze del caso concreto, che la colpevolezza della persona accusata non può considerarsi ancora acquisita come un fatto certo e, quindi, evitare tutti quei particolari non ancora sicuramente accertati ».

¹⁴ Cass. pen., 26 marzo 1983 cit.

a favorire, per quanto possibile, la diffusione dell'informazione su tematiche di interesse comune, evitando di imporre agli operatori della comunicazione, come propugnato dall'orientamento più tradizionale, difficoltose verifiche preliminari circa la veridicità di date notizie potenzialmente offensive. Viene così introdotto il concetto di verità « putativa », ogniquale volta in cui il giornalista, operata la dovuta corretta verifica sull'attendibilità delle proprie fonti di informazione e acquisita la convinzione di avere a che fare con una notizia vera, decida per la pubblicazione, pur rivelandosi in seguito la notizia medesima totalmente o parzialmente falsa, e mantiene la sua condotta nei limiti del diritto di cronaca¹⁵. Questa nuova verità non vuol dire scadere nella verosimiglianza, infatti la giurisprudenza ammette l'operatività della scriminante putativa, quando al mancare della verità oggettiva, il giornalista ha ritenuto per errore che la notizia fosse vera¹⁶; nel fare ciò la giurisprudenza richiede al giornalista di provare il controllo diligente delle sue fonti di informazione¹⁷. Tuttavia, il presupposto affinché possa aversi esercizio putativo del diritto di cronaca non è costituito dalla mera valutazione soggettiva dell'agente, che rimane irrilevante, ma dall'obiettivo sussistenza di circostanze e fatti tali da fondarsi ragionevolmente su una pur erronea convinzione di operare in presenza di una causa di giustificazione, spettando all'imputato l'onere di fornire la prova in giudizio dei fatti e delle circostanze che rendono attendibile l'errore nel quale è incorso¹⁸. In questo contesto al cronista si richiede di sottoporre ad attento controllo l'autenticità della notizia non potendo egli disinvoltamente divulgare ogni informazione che gli pervenga e dovendone invece verificare l'autenticità tramite l'esame, il controllo e la verifica dei fatti oggetto della sua narrazione¹⁹. Con l'introduzione del concetto di verità putativa la scriminane del diritto di cronaca conosce una svolta epocale, un mutamento di rotta rispetto al passato, non essendo più considerata

¹⁵ Cass. civ., Sez. III, 16 settembre 1996, n. 8284 in *Resp. Civ. e Prev.*, 1997, 453, nota di S. GENNARI. « Non vengono travalicati i limiti che sovrintendono al legittimo esercizio del diritto di cronaca giornalistica ogniquale volta le notizie riportate corrispondono — quanto meno all'epoca in cui sono diffuse — ad una verità ragionevolmente presunta. La verità putativa, prevista come ulteriore presupposto della legittimità del diritto di cronaca, opera in tutti i casi in cui la ricostruzione della vicenda narrata si discosti parzialmente dalle risultanze delle indagini investigative senza tuttavia mutare la sostanza dei fatti emersi. Deve comunque escludersi sussistenza un nesso di casualità tra i danni lamentati dal presunto diffamato — indubbiamente conseguenti al fatto di essere stato imputato, arrestato e rinviato a giudizio per un reato infamante e di aver visto la propria vicenda giudiziaria legittimamente riportata da numerose testate giornalistiche — e la circostanza che la stampa ed altri mezzi di

informazione invece di parlare del rinvenimento di documentazione compromettente abbiano riferito del rinvenimento di denaro contante e Bot ».

¹⁶ Cass. civ., Sez. III, 16 settembre 1996, n. 8284 cit.

¹⁷ Cass. pen., 26 marzo 1983, cit.

¹⁸ M. POLVANI, *La diffamazione a mezzo stampa*, Padova, 1998, 157.

¹⁹ Cass. pen., 27 febbraio 1985, Gamba, in *Cass. pen.*, 1986, 887 (s.m.), con nota di S. PERON: « ... non sono ammesse: le c.d. mezze verità: ossia la narrazione di fatti singolarmente veri, nella quale vengono volontariamente, o anche solo colposamente, tralasciati altri fatti così strettamente collegati ai primi che se fossero riferiti muterebbero il significato dell'intera narrazione; le verità incomplete, le quali vengono giudicate alla stessa stregua di una notizia falsa; a narrazione di fatti veri accompagnata dalla narrazione di notizie false o di incerta rispondenza al vero ».

dal punto di vista del risultato, ma da quello dell'attività espletata per conseguirlo. Non si guarda più alla verità, ma al metodo e agli accertamenti effettuati per conseguire quella verità²⁰.

4. Nonostante la scarsa attrattiva che l'argomento ha avuto inizialmente in ambito civilistico, e poiché indagini statistiche ripetute nel tempo, hanno dimostrato che il numero di condanne penali comminate per diffamazione è assolutamente ridotto rispetto alla mole di querele presentate, ma soprattutto esse risultano insignificanti nella pena concretamente irrogata (qualche milione di multa, pochissimi mesi di reclusione sempre sospesi)²¹, da oltre un ventennio si è diffusa l'azione civile risarcitoria²²: dal punto di vista procedurale il giudice civile, accertata l'esistenza del reato di diffamazione *incidenter tantum*, consente la liquidazione del danno non patrimoniale²³, il quale costituisce la principale se

²⁰ In <http://www.difesadellinformazione.com/145/la-verita-putativa/>: «Dalla svolta del 1983 ha acquisito particolare importanza il concetto di fonte ufficiale, che è frutto di una finzione di verità. In genere le fonti ufficiali si identificano con gli organi statali: si pensi ai fatti accertati nelle sentenze dei giudici, alle notizie fornite dai Carabinieri o dalla Polizia durante una conferenza stampa, ai comunicati emessi dalle Autorità sanitarie circa gli esiti dei controlli sugli alimenti, agli accertamenti effettuati da una Authority, etc. Ciò che viene tratto da una fonte ufficiale è vero per antonomasia e non necessita di verifica. L'ufficialità della fonte sostituisce il controllo sulla fondatezza della notizia. La fonte ufficiale conferisce al fatto una sorta di certificazione di autenticità. E la notizia acquisita da una fonte ufficiale senza alcuna verifica, ma in seguito rivelatasi falsa, costituisce sempre verità putativa. Del resto, qui obbligare il giornalista a verificare la notizia proveniente da una fonte ufficiale significherebbe togliere credibilità allo Stato stesso. Sul punto si ricorda che non sono state riconosciute come fonti attendibili idonee a svincolare il cronista dall'obbligo di controllo: altre fonti informative, quali, i giornali, le agenzie di stampa e la RAI, sul presupposto che «le fonti propalatrici di notizie attribuendosi reciprocamente credito — finirebbero per rinvenire in sé stesse attendibilità» (Cass. pen., 17 aprile 1991, Bocconetti; Cass. pen., 9 maggio 1980, Traversi; Cass. pen., 16 giugno 1980, Costa); voci attinte in ambienti giudiziari (Trib. Roma 5 febbraio 1991) e notizie ufficiose rilasciate dagli organi di polizia (Trib. Roma 6 aprile 1998) a quest'ultimo riguardo una recente sentenza della Cassazione ha statuito che «per gli organi dello stato sono previste

dalla legge precise forme di pubblicità del loro operato, fuori delle quali non esiste alcuna ufficialità riconoscibile» (Cass. pen., 14 giugno 1996, Scalfari); dichiarazioni rese da un terzo, ancorché provvisto di sufficiente attendibilità (Trib. Roma 26 febbraio 1997; App. Milano 17 novembre 1989; Cass. pen., 20 ottobre 1983, Scalfari). In questa ipotesi il giornalista non deve tralasciare nulla «al fine di verificare se i fatti riferiti da terzi o contenuti in scritti di altrui provenienza abbiano corrispondenza nella realtà» (Cass. 13 ottobre 1989); anche perché ai fini del legittimo esercizio del diritto di cronaca, deve aversi «l'obiettiva rispondenza al vero del fatto stesso e non già la verità dell'avvenuta asserzione del fatto da parte di terzi» (Trib. Roma 26 febbraio 1997); interpellanze e interrogazioni parlamentari (Cass. pen., 5 maggio 1995, n. 4871; App. Napoli 12 giugno 1992), poiché «attesa la formula dubitativa o interrogativa di fatti nelle interpellanze e interrogazioni parlamentari, forma che esclude logicamente la iniziale rispondenza dei fatti stessi a verità obiettiva, il giornalista che ne diffonda anche testualmente, il contenuto prima che la verità dei fatti riferiti sia accertata risponde del reato di cui all'art. 595 c.p.» (Cass. pen., 4 febbraio 1987)».

²¹ Centro Calamandrei, L'orientamento del tribunale di Roma in tema di diffamazione a mezzo stampa: un'indagine statistica, in *Dir. Inf.*, 1986, 207.

²² V. ZENO ZENCOVICH, voce *Onore e Reputazione*, in *Digesto* disc. priv., Sez. civ., vol. XIII, Torino, 1996, 93.

²³ C. DRINGOLI, *Il reato di diffamazione a mezzo stampa fra disciplina civile e penale*, in <http://www.0564news.it/notizia.asp?idn=12204>; a tal riguardo si segnala, ad esempio, che in alcuni casi la giuri-

non l'unica voce di danno concretamente arrecato e dunque risarcibile²⁴. Non va inoltre dimenticato che lo stesso art. 12 della legge sulla stampa dispone che « Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato »: un risarcimento quindi del danno non patrimoniale con una finalità punitiva. A tutela degli stessi interessi personali e professionali delle vittime, l'ordinamento civile ha previsto inoltre la c.d. azione inibitoria, una tutela cautelare e preventiva volta ad ottenere una pronuncia giudiziale che ordini ad un soggetto di astenersi da un comportamento illecito, ovvero di interromperlo se è già in atto al fine di impedire che il fatto lesivo della reputazione abbia inizio o di interrompere l'esecuzione dell'attività già in atto con rimozione degli effetti già prodotti e l'impedimento di essi per il futuro (per esempio, attraverso il sequestro del mezzo materialmente utilizzato per recare offesa alla reputazione e all'onore, salvi i limiti posti dall'art. 21 Cost., al sequestro preventivo della stampa periodica). La diffamazione può inoltre essere trattata utilizzando quale fonte normativa della responsabilità civile sia di colui che ha redatto materialmente l'articolo dal contenuto diffamatorio, che del direttore responsabile — per i casi di diffamazione per il tramite della stampa periodica — l'art. 185, 2° comma, c.p., che prevede un'obbligazione di risarcimento del danno a carico del colpevole; essa inoltre trova un'ulteriore estensione nei confronti del proprietario e dell'editore nell'art. 11 della legge 8 febbraio 1947, n. 47 (legge sulla stampa) ai sensi del quale « per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore ». Una volta che il giudice abbia accertato il carattere illecito della pubblicazione in quanto lesiva della reputazione altrui, sorge un obbligo solidale di risarcimento del danno — ai sensi dell'art. 2055 c.c. — nei confronti del giornalista (inteso nel senso lato di autore dell'articolo), quale redattore dello scritto lesivo, del direttore re-

sprudenza ha ricavato da una diminuzione della reputazione di alcuni soggetti la derivazione di danni valutabili da un punto di vista patrimoniale: è questo il caso della perdita di connotati politici dalla quale sia conseguita una perdita della capacità di proselitismo e di appeal da parte dell'uomo politico, a causa da una ingiusta diminuzione della sua proiezione dell'immagine tra i consociati, anche in considerazione delle maggiori spese che un uomo politico ingiustamente denigrato debba sostenere per una campagna elettorale più intensa al fine di ovviare al discredito derivatogli dall'atto lesivo. Nel caso di diffamazione a mezzo stampa per quantificare tale danno il giudice farà riferimento ad alcuni criteri fondamentali quali: 1) la tiratura del periodico sul quale è apparso l'articolo diffamatorio, in base al quale si ritiene che il numero delle copie vendute

rappresenti altresì il numero dei presumibili lettori del pezzo diffamatorio; 2) la diffusione nazionale o locale del periodico: va da sé che minore è la tiratura, minore è il danno non patrimoniale; 3) l'obiettivo gravità delle affermazioni diffamatorie divulgate da valutarsi in riferimento al momento storico della commissione del fatto; 4) il risalto dato alla notizia all'interno del quotidiano: uso di titoli, sottotitoli, collocazione, uso del riquadro, uso di vignette satiriche che sottolineano il contenuto dell'articolo, didascalie, uso del grassetto, richiami in prima pagina o nel sommario ecc.; 5) la qualità della persona offesa: ossia le sue qualità morali nonché le eventuali funzioni pubbliche da questa svolte, o comunque, il suo ruolo politico, istituzionale o sociale.

²⁴ V. ZENOV ZENOVICH, voce *Onore e Reputazione*, cit., 94.

sponsabile (ai sensi dell'art. 57 c.p.) e dell'editore (ai sensi dell'art. 11 della legge sulla stampa), in base al principio di diritto per il quale del fatto illecito tutti quei soggetti che hanno partecipato alla pubblicazione e diffusione dello scritto diffamatorio. Nella diffamazione a mezzo stampa vige, quindi, la regola della responsabilità solidale che estende l'obbligazione civile da reato, oltre che al soggetto che direttamente l'ha commesso, anche al direttore responsabile, al proprietario della pubblicazione ed all'editore²⁵. Ne deriva che il giornalista, il direttore e l'editore « sono responsabili per l'intero nei confronti del danneggiato, ai sensi dell'art. 1292 c.c., ma con diritto di regresso nei rapporti interni con gli altri obbligati secondo la gravità delle rispettive colpe e le conseguenze che ne sono derivate²⁶ ».

5. Cosa accade oggi se la notizia è vera al momento in cui si raccontano i fatti, ma viene « sconsigliata » nel corso degli avvenimenti? Se a conclusione delle indagini, il soggetto colpito dallo scritto dell'articolaista, si ritiene diffamato o danneggiato, perché per esempio la notizia iniziale è stata smentita da fonti ufficiali, può « imporre » al direttore della testata di rettificare tempestivamente la notizia. Disattendere la richiesta di rettifica, vuol dire correre il rischio di dover risarcire alla parte lesa, i danni che la tempestiva pubblicazione di una rettifica avrebbe potuto limitare²⁷. È questo quanto emerge dalla sentenza che qui si annota, in cui la Corte di Cassazione torna ad occuparsi²⁸ dell'esercizio del diritto di rettifica riconosciuto e disciplinato dall'art. 8, L. 8 febbraio 1948, n. 47 (così come modificato dall'art. 42, l. 416/1981²⁹) e che pone a carico del direttore o del responsabile di una testata « l'obbligo di fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni

²⁵ Nel caso della responsabilità del direttore responsabile della testata giornalistica, essa può essere in sostanza di due tipi: responsabilità a titolo di concorso, quando egli, ben consapevole del contenuto lesivo dello scritto, in ogni caso decide di pubblicare l'articolo giornalistico e in responsabilità per fatto proprio, consistente nell'aver omesso di esercitare il dovuto controllo. Tale responsabilità deriva al direttore dal suo particolare ruolo in seno al giornale. Difatti egli ha l'obbligo di controllare, il potere di censurare il contenuto degli scritti nonché la facoltà di sostituzione, in base alla quale non è escluso al direttore la possibilità di sostituirsi al giornalista e riscriverne l'opera per tutelare la testata giornalistica. Infine, con riguardo, invece, alla responsabilità del proprietario e dell'editore si verte un'ipotesi di responsabilità indipendente da qualsiasi colpa, il cui fondamento è dato dall'assunzione del rischio che il legislatore fa carico a coloro che traggono un utile da un'attività che è a loro in qualche modo riconducibile.

²⁶ Cass. civ., 19 settembre 1995, n. 9892 in questa *Rivista*, 88.

²⁷ Secondo molti commentatori una tempestiva rettifica possiede talvolta un'efficacia riparatoria assai maggiore del risarcimento del danno. Un risarcimento anche sostanzioso, infatti spesso non restituisce l'immagine pubblica precedente ad una notizia diffamante. Una rettifica tempestiva e dotata di equivalente capacità informativa rispetto al testo rettificato avrà una forte influenza sulla determinazione del *quantum* risarcitorio.

²⁸ Un precedente di non poco conto risale alla Cass. civ. 5 aprile 1990, in questa *Rivista*, 1990, 959.

²⁹ La nuova formulazione dell'art. 8, rispetto al testo originario anteriore alla riforma che attribuiva il diritto di rettifica solo a coloro i quali erano stati « attribuiti atti o pensieri o affermazioni lesivi della loro dignità o da esse ritenuti contrari a verità » ha notevolmente ampliato l'area dei casi in cui un soggetto è legittimato a chiedere la rettifica, sia perché ha aggiunto alla serie dei destinatari dell'obbligo le agenzie di stampa, sia perché ha incluso la pubblicazione di immagini, sia perché valorizza il giudizio oggettivo del rettificante.

o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale»³⁰. La rettifica quale strumento riparatorio, è diretta a far valere l'avvenuto accertamento dei fatti in termini diversi da quelli in precedenza pubblicati, dovendo la verità oggettiva prevalere sulla verità putativa. Essa tende, infatti, non ad accertare la verità oggettiva, non essendo concesso al giornalista alcun potere di sindacare la veridicità del contenuto della rettifica, bensì ad arricchire la notizia divulgata con una verità soggettiva, cioè con l'interpretazione dei fatti resa da colui che si ritiene lesa. La rettifica, pertanto, si configura come strumento di comunicazione aggiuntiva che, controbilanciando le notizie diffuse, tutela il diritto a non vedere alterata la propria identità personale e morale³¹ e contribuisce ad arricchire e a differenziare le « voci » indirizzate al pubblico, ai fini di una completa e corretta informazione. Giacché permette al singolo di proferire la propria verità, la rettifica svolge una funzione di riequilibrio, consentendo una dialettica nel sistema di informazione³²: proprio perché la dialettica deve essere paritaria, la rettifica deve essere pubblicata nella stessa pagina della notizia originaria, non essendo sufficiente a soddisfare il diritto del richiedente l'inserimento della rettifica in un'altra pagina o rubrica³³, con il medesimo rilievo e con la stessa forza della notizia da rettificare³⁴, così da avere una efficacia informativa equivalente³⁵. Come ha

³⁰ Cass. civ. 5 aprile 1990, in questa *Rivista*, 1990, 959, ove si rileva che la norma è posta a tutela della identità personale, intesa come immagine morale del soggetto nei vari aspetti in cui la sua personalità si esplica nella vita di relazione, ed attribuisce a colui che si ritiene colpito da una falsa informazione diffusa con il mezzo stampa o della radio/televisione la facoltà di richiedere la pubblicazione di proprie dichiarazioni di smentita o di chiarimento, servendosi del medesimo mezzo che di quella notizia è stato veicolo di diffusione.

³¹ Cass. civ., Sez. III, 24 aprile 2008, n. 10690 in questa *Rivista* 2008, 4-5, 495, « Il diritto di rettifica (che nella remota — ma ancora fortemente attuale — sentenza della Corte Costituzionale 225 del 1974 è indicato come “diritto fondamentale”) rappresenta, nella giurisprudenza di legittimità, uno strumento per il bilanciamento tra la libertà di stampa, costituzionalmente garantita ex art. 21 Cost., comma 2, ed il diritto dei singoli all'identità personale. L'interesse della persona a preservare quell'identità è qualificabile come posizione di diritto soggettivo alla stregua dei principi fissati dall'art. 2 Cost. in tema di difesa della personalità nella complessità ed unitarietà di tutte le sue componenti, sicché la lesione di tale diritto consente l'esperimento dei rimedi inibitori, risarcitori e

speciali apprestati dall'ordinamento. Fra questi, quello di cui alla L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 8. Benché tali rimedi siano, in genere, autonomamente e cumulativamente esperibili, non può disconoscersi che il diritto di risposta e rettifica svolga una funzione riparatoria il cui esercizio è suscettibile di non lasciare spazio ad un danno ulteriormente risarcibile; e, per converso, che quello spazio residuo o risultati ampliati, se all'istanza di rettifica non sia data esecuzione, da parte del direttore o del responsabile, nella piena osservanza delle disposizioni normative che la disciplinano ».

³² Pret. Milano 26 maggio 1986, in questa *Rivista*, 1986, 940, nota di V. ZENO ZENCOVICH « L'istituto della rettifica disciplinato dall'art. 42, legge 416/1981 riconosce a chi soggettivamente si ritenga lesa da un'informazione non rispondente a realtà il diritto di ottenere la pubblicazione della, garantendo così una dialettica nell'ambito del sistema d'informazione; è pertanto superfluo il vaglio dell'esattezza della notizia originaria ».

³³ Pret. Roma, 5 luglio 1990 in questa *Rivista*, 1991, 160.

³⁴ Art. 8 Legge 8 febbraio 1948, n. 47 cit.: « ... Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il li-

ribadito più volte la Cassazione³⁶, l'esercizio del diritto di rettifica « è riservato sia per l'*an* che per il *quomodo* alla valutazione soggettiva della persona presunta offesa, al cui discrezionale ed insindacabile apprezzamento è rimesso tanto di stabilire il carattere lesivo della propria dignità dello scritto, quanto di fissare il contenuto ed i termini della rettifica; mentre il direttore del giornale o altro responsabile è tenuto nei tempi e con le modalità fissate dalla suindicata disposizione, all'integrale pubblicazione dello scritto di rettifica, purché contenuto nelle dimensioni di trenta righe, essendogli inibito qualsiasi sindacato sostanziale, salvo quello diretto a verificare che la rettifica non abbia contenuto tale da poter dar luogo ad azione penale ». Da una parte quindi il diritto alla rettifica nasce in capo al soggetto solo se la dignità dello stesso sia stata effettivamente lesa dalla notizia, (per cui se si esclude *ex post* che lesione vi sia stata, una lesione del diritto alla pubblicazione della rettifica non è configurabile per non essere mai sorto il diritto stesso), dall'altra la eventuale presenza di frasi polemiche (contro la testata giornalistica per esempio), contenute nel testo della rettifica a nulla può servire ai fini della esclusione della pubblicazione della stessa, se la rettifica non è suscettibile di incriminazione penale³⁷. Orbene, nella specie i Giudici Supremi³⁸ hanno fatto corretta applicazione dei principi del diritto di cronaca, giungendo con motivazione congrua ed esaustiva a rinviare la causa alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, sulla base del fatto che « l'attuazione del diritto alla rettifica non è rimessa alla discrezionale valutazione del direttore del mezzo di informazione, ma deve avere corso in tutti i casi in cui ne ricorrano i presupposti, con i soli limiti stabiliti dalla legge stessa. L'accertata liceità della pubblicazione della notizia di cui si chiede la rettifica, trattandosi di notizia rispondente alle conoscenze acquisite fino a quel momento e ricorrendo gli estremi del diritto di cronaca, non fa venir meno l'obbligo di pubblicare la rettifica dell'interessato, qualora la relativa domanda sia diretta a far valere l'avvenuto accertamento dei fatti in termini diversi da quelli in precedenza pubblicati, dovendo la verità reale prevalere sulla verità putativa ». Non di censura si tratta, ma di

mite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate... ».

³⁵ Pret. Roma, 26 luglio 1989, in *Giust. Civ.*, 1990, I, 236, secondo cui la pubblicazione della rettifica prevista dalla legge sulla stampa non può essere accompagnata da note o commenti esclusivi e/o discorsivi; così come l'eventuale commento critico, ove contenga nuovi dati notiziiali, potrà dar luogo ad una ulteriore reiterazione della rettifica. Ne consegue che una rettifica pubblicata non nella sua interezza, con diversi caratteri tipografici e/o preceduta da un titolo o seguita da un commento che ne limiti la portata chiarificatrice, legittima l'emissione di un provvedimento di nuova pubblicazione.

³⁶ *Ex multis* Cass. civ. 5 aprile 1990 cit.

³⁷ Trib. Monza, 28 aprile 2004, in *Giur. merito*, 2005, I, 67, « Il soggetto passivo del provvedimento di rettifica di un articolo di un giornale è il direttore responsabile e non anche l'editore, essendo quest'ultimo responsabile solo in ordine alle domande aventi contenuto risarcitorio. Questo vuol dire che il direttore responsabile è tenuto alla pubblicazione della rettifica senza poter minimamente sindacare nel merito la versione dei fatti formulata dal richiedente, essendo sufficiente che questi siano lesivi della dignità, e/o contrari a verità, a dire del soggetto al quale sono attribuiti; Pret. Roma 29 aprile 1991, in questa *Rivista*, 1991, 889.

³⁸ Cass. civ., Sez. III, 24 novembre 2010, cit.

un « diritto fondamentale » per usare le parole della Corte Costituzionale³⁹. Quello che si chiede al giornalista non è un accertamento incontrovertibile di quanto reperito, giacché quasi nessuna notizia, se non quelle prive di qualunque potenziale carica offensiva, verrebbe pubblicata, bensì un preciso onere di seria e diligente verifica della attendibilità di tutte le notizie, prima della pubblicazione. Diversamente si offrirebbe il megafono ai sentimenti più variegati e distorti, con un valzer incontrollato di nomi e fatti facilmente smentibili. In una simile circostanza, insomma, il direttore — ha stabilito la Corte⁴⁰ — non può sottrarsi alla rettifica delle notizie, altrimenti corre il rischio di dover risarcire, alla parte lesa, i danni che la tempestiva pubblicazione di una rettifica avrebbe potuto limitare.

MARINA DIMATTIA

³⁹ C. Cost., 225 del 1974 in *Riv. dir. ind.*, 1981, II, 13, in cui la rettifica viene definita un diritto fondamentale.

⁴⁰ Cass. civ., Sez. III, 24 novembre 2010, cit.